

XVIII legislatura

A.S. 1570:

**"Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 21
settembre 2019, n. 105, recante
disposizioni urgenti in materia di
perimetro di sicurezza nazionale
cibernetica"**

(Approvato dalla Camera dei deputati)

Ottobre 2019

n. 98



servizio del bilancio
del Senato

SERVIZIO DEL BILANCIO

Tel. 06 6706 5790 – SBilancioCU@senato.it –  @SR_Bilancio

Il presente dossier è destinato alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari.

Si declina ogni responsabilità per l'eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

Servizio del bilancio, (2019). Nota di lettura, «A.S. 1570: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, recante disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica" (Approvato dalla Camera dei deputati)». NL98, ottobre 2019, Senato della Repubblica, XVIII legislatura

INDICE

PREMESSA	1
Articolo 1 (<i>Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica</i>)	1
Articolo 2 (<i>Personale per esigenze di funzionamento del CVCN e della Presidenza del Consiglio dei ministri</i>)	9
Articolo 3 (<i>Disposizioni in materia di reti di telecomunicazione elettronica a banda larga con tecnologia 5G</i>)	14
Articolo 4-bis (<i>Modifiche alla disciplina dei poteri speciali nei settori di rilevanza strategica</i>)	14
Articolo 5 (<i>Determinazione del Presidente del Consiglio dei ministri in caso di crisi di natura cibernetica</i>)	16
Articolo 6 (<i>Copertura finanziaria</i>)	16

PREMESSA

Al momento del completamento del presente *dossier*, non risulta depositata la relazione tecnica aggiornata ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009.

Le analisi qui presentate sono state effettuate sulla base delle relazioni tecniche riferite al testo iniziale del disegno di legge o ai singoli emendamenti e sul materiale informativo trasmesso nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati.

Articolo 1 **(Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica)**

Il comma 1, come modificato in prima lettura¹, fa riferimento ad amministrazioni pubbliche, nonché ad enti e operatori nazionali, pubblici e privati aventi una sede nel territorio nazionale le cui reti e sistemi informativi e informatici: sono necessari per l'esercizio di una funzione essenziale dello Stato; sono necessari per l'assolvimento di un servizio essenziale per il mantenimento di attività civili, sociali o economiche fondamentali per gli interessi dello Stato; il cui malfunzionamento, interruzione – anche parziali - o uso improprio possono pregiudicare la sicurezza nazionale

Il comma 2 demanda l'individuazione dei soggetti inclusi nel perimetro di sicurezza nazionale cibernetica ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica (CISR), entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame. Sono indicati i criteri con cui individuare i soggetti inclusi nel perimetro e si stabilisce che il medesimo decreto dovrà dettare i criteri che i soggetti inclusi nel perimetro dovranno seguire nel compilare l'elenco delle reti, dei sistemi e dei servizi (comprensivo dell'architettura e della componentistica) rilevanti ai fini della presente disciplina. Tale elenco dovrà essere aggiornato con cadenza almeno annuale.

Il comma 3 stabilisce che entro dieci mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con apposito D.P.C.M., si provvede alla disciplina dei relativi termini e modalità attuative, su proposta del CISR, nei termini ivi specificamente indicati alle lettere a)-b) ocn particolare riferimento alle procedure secondo cui i soggetti notificano gli incidenti aventi impatto su reti, sistemi informativi e servizi informatici e alle misure volte a garantire elevati livelli di sicurezza delle reti sistemi informativi e servizi informatici.

Il comma 4 prevede che all'elaborazione delle misure di cui al comma 3, lettera b), provvedono, secondo gli ambiti di competenza delineati dal presente decreto, il Ministero dello sviluppo economico e la Presidenza del Consiglio dei ministri, d'intesa con il Ministero della difesa, il Ministero dell'interno, il Ministero dell'economia e delle finanze e il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza.

Il comma 4-*bis*, aggiunto nel corso dell'esame in prima lettura², prevede che gli schemi dei decreti di cui ai commi 2 e 3 siano trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che si pronunciano nel termine di trenta giorni, decorso il quale il decreto può essere comunque adottato.

¹ La modifica è stata approvata in commissione con un emendamento di origine parlamentare corredato del parere favorevole del rappresentante Governo. Cfr., CAMERA DEI DEPUTATI, Bollettino dei Resoconto di Giusta e Commissioni, 16 ottobre 2019, pagina 7.

² La modifica è stata approvata in commissione con un emendamento di origine parlamentare corredato del parere favorevole del rappresentante Governo. Cfr., Camera dei deputati, Bollettino dei Resoconto di Giusta e Commissioni, 16 ottobre 2019, pagina 7

Il comma 5 stabilisce che per l'aggiornamento di quanto previsto dai decreti di cui ai commi 2 e 3 si procede secondo le medesime modalità di cui ai commi 2, 3, 4 e 4-*bis* con cadenza almeno biennale.

La RT annessa al ddl iniziale A.C. 2100 evidenzia sullo specifico della norma in esame che essa reca la definizione, con lo stesso decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, in base ai parametri contenuti nel comma 1, dei criteri con cui i soggetti inclusi nel perimetro, compresi i soggetti pubblici, elaborano e aggiornano un elenco delle reti, dei sistemi e dei servizi rilevanti per le finalità indicate dalla normativa. Rispetto a tali beni e servizi (e non riguardo alla generalità delle proprie dotazioni informatiche) gli stessi soggetti sono tenuti all'osservanza delle misure e degli obblighi previsti dalla normativa. All'elaborazione dei criteri provvede il CISR-tecnico, organismo già esistente (articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 febbraio 2017), con funzioni di supporto del CISR, di cui all'articolo 5 della legge n. 124 del 2007;

Sul comma 3, lettera a), la RT ribadisce il contenuto della norma, riferendo che la stessa reca la definizione, con altro decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato sempre su proposta del CISR, entro dieci mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, delle procedure con cui i soggetti inclusi nel perimetro notificano gli incidenti aventi impatto sulle reti, i sistemi o i servizi individuati al Gruppo di intervento per la sicurezza informatica in caso di incidente (CSIRT) italiano, che le inoltra tempestivamente al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS), il quale provvede a sua volta ad inoltrarle al Ministero dello sviluppo economico (MISES) – se effettuate da soggetti privati – o alla Presidenza del Consiglio dei ministri, che si avvale dell'Agenzia per l'Italia digitale (AgID) – se effettuate da soggetti "pubblici" – nonché all'organo del Ministero dell'interno per la sicurezza e la regolarità dei servizi di telecomunicazione, di cui all'articolo 7-*bis* del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155;

Quindi sulla lettera b), conferma che la norma ivi prevista reca la previsione, con lo stesso decreto del Presidente del Consiglio da ultimo indicato, di misure volte a garantire elevati livelli di sicurezza delle reti, dei sistemi e dei servizi informatici sulla base dei parametri previsti dalla norma stessa, alla cui elaborazione provvedono, secondo gli ambiti di competenza delineati dal presente decreto, la Presidenza del Consiglio dei ministri e il Ministero dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministero della difesa, il Ministero dell'interno, il Ministero dell'economia e delle finanze e il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza.

Al riguardo, nel presupposto che l'elaborazione e lo studio dei criteri attuativi della normativa in esame da parte del CISR "tecnico" ai fini in questione possa aver luogo avvalendosi delle sole risorse umane e strumentali già previste ai sensi della legislazione vigente per tale organismo a valere della dotazione della Presidenza del

consiglio dei ministri – circostanza, quest'ultima, che peraltro andrebbe opportunamente confermata – non ci sono osservazioni.

Il comma 6, come modificato e integrato nel corso dell'esame in prima lettura³, prevede che con apposito regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro dieci mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinati le procedure, le modalità e i termini con cui i soggetti che intendano procedere all'affidamento di forniture di beni, sistemi e servizi ICT ne danno comunicazione al Centro di valutazione e certificazione nazionale (CVCN), istituito presso il Ministero dello sviluppo economico. Entro quarantacinque giorni dalla ricezione della comunicazione, prorogabili di quindici giorni, una sola volta, in caso di particolare complessità, il CVCN può effettuare verifiche preliminari ed eventualmente imporre condizioni e test di hardware e software. Decorso il termine di cui al precedente periodo senza che il CVCN si sia pronunciato, i soggetti che hanno effettuato la comunicazione possono proseguire nella procedura di affidamento mentre nel caso di imposizione di condizioni adeguano i relativi bandi di gara e i contratti. Per le forniture di beni, sistemi e servizi ICT da impiegare su reti, sistemi informativi e servizi informatici del Ministero della difesa, sopra ricordati, il predetto Ministero procede, nell'ambito delle risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in coerenza con quanto previsto dal decreto-legge all'esame, attraverso un proprio Centro di valutazione in raccordo con la Presidenza del Consiglio dei ministri e il Ministero dello sviluppo economico per i profili di rispettiva competenza.

La Presidenza del Consiglio e il Ministero dello sviluppo svolgono attività di ispezione e verifica impartendo se necessario specifiche prescrizioni.

Il comma 7 come integrato in prima lettura, individua alle lettere a)-c), alcuni compiti del Centro di valutazione e certificazione nazionale (CVCN), con riferimento all'elaborazione delle misure di sicurezza, le attività di valutazione di cui al precedente comma 6, lettera a), l'elaborazione di schemi di certificazione cibernetica.

Si precisa che il CVCN si avvale anche di laboratori dallo stesso accreditati impiegando per le esigenze delle amministrazioni centrali dello Stato quelli eventualmente istituiti presso le medesime amministrazioni.

Il comma 8 prevede per gli operatori dei servizi essenziali, i fornitori di servizi digitali e le imprese che forniscono reti di comunicazione o servizi di comunicazione, inclusi nel perimetro, l'obbligo di osservare le misure di sicurezza e di notificare gli incidenti di cui al precedente comma 3, lettera a).

Il comma 9 disciplina alle lettere a)-g) una serie di illeciti amministrativi. Le sanzioni amministrative pecuniarie irrogate sono scaglionate in relazione alla gravità della condotta.

Il comma 10, così come integrato nel corso dell'esame in prima lettura⁴, prevede l'inefficacia del contratto nel caso di inottemperanza alle condizioni o in assenza dell'esito favorevole dei test di *hardware* e *software*, ed il divieto di darvi, anche provvisoriamente, esecuzione. La violazione di tale divieto comporta la sanzione amministrativa accessoria della incapacità ad assumere incarichi di direzione, amministrazione e controllo nelle persone giuridiche e nelle imprese, per un periodo di tre anni a decorrere dalla data di accertamento della violazione.

³ La modifica è stata approvata in commissione con un emendamento dei Relatori corredato del parere favorevole del rappresentante Governo. Cfr., Camera dei deputati, Bollettino dei Resoconto di Giunta e Commissioni, 16 ottobre 2019, pagina 7.

⁴ La modifica è stata approvata in commissione con un emendamento dei Relatori corredato del parere favorevole del rappresentante Governo. Cfr. Camera dei deputati, Bollettino dei Resoconto di Giunta e Commissioni, 16 ottobre 2019, pagina 7.

Il comma 11 punisce con la pena della reclusione da uno a cinque anni coloro che, allo scopo di ostacolare o condizionare l'espletamento dei procedimenti di cui al comma 2 lett. b) (procedimento di compilazione e aggiornamento degli elenchi delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici) e di cui al comma 6, lett. a) (*procedimenti relativi all'affidamento di forniture di beni, sistemi e servizi ICT destinati a essere impiegati sulle reti, sui sistemi informativi*) o delle attività ispettive e di vigilanza da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri e del Ministero dello sviluppo economico, di cui al comma 6, lett. c), forniscono informazioni, dati o fatti non rispondenti al ovvero omettano di comunicare i predetti dati, informazioni o elementi di fatto.

Il comma 11-*bis*, inserito nel corso dell'esame in prima lettura⁵, introduce la sanzione pecuniaria fino a 400 quote all'ente responsabile.

Il comma 12 individua le autorità competenti all'accertamento delle violazioni e all'irrogazione delle sanzioni previste dai commi precedenti.

Il comma 13 prevede che per l'accertamento delle violazioni e l'irrogazione delle sanzioni si applica il procedimento disciplinato dalla legge n. 689 del 1981 (*Modifiche al sistema penale*). Secondo tale normativa, l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria avviene secondo il seguente procedimento: accertamento, contestazione-notifica al trasgressore; pagamento in misura ridotta o inoltro di memoria difensiva all'autorità amministrativa (con conseguente archiviazione o emanazione di ordinanza ingiunzione di pagamento); eventuale opposizione all'ordinanza ingiunzione davanti all'autorità giudiziaria ordinaria (giudice di pace o tribunale); accoglimento dell'opposizione, anche parziale, o rigetto (con sentenza ricorribile per cassazione); eventuale esecuzione forzata per la riscossione delle somme.

Il comma 14 specifica che per la violazione delle disposizioni dell'articolo 1, i dipendenti delle amministrazioni pubbliche, degli enti e degli operatori nazionali pubblici inclusi nel perimetro di sicurezza nazionale (in base al comma 2, lett. a) possono incorrere in responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile. Si tratta di violazioni che determinano infatti a carico del datore di lavoro una responsabilità amministrativa per il pagamento di una sanzione pecuniaria.

Il comma 15 prevede che le autorità titolari delle attribuzioni quali configurate dal decreto-legge assicurino "gli opportuni raccordi" con il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS) e con l'organo del Ministero dell'interno per la sicurezza e la regolarità dei servizi di telecomunicazione.

Il comma 16 dispone che la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per lo svolgimento delle funzioni di cui al presente decreto può avvalersi dell'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID) sulla base di apposite convenzioni, nell'ambito delle risorse finanziarie e umane disponibili a legislazione vigente, *senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica*.

Il comma 17 reca due novelle al decreto legislativo n. 65 del 2018 (il quale ha dato attuazione alla direttiva UE 2016/1148, recante misure per un livello elevato di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi nell'Unione. La prima novella - recata dalla lettera a) - attiene alla identificazione degli operatori di servizi essenziali (la quale è oggetto dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 65). La seconda novella - la lettera b) - prevede che anche l'organo del Ministero dell'interno per la sicurezza e la regolarità dei servizi di telecomunicazione sia parte del *network* chiamato a collaborare per l'adempimento degli obblighi di cui al decreto legislativo n. 65 in materia di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi (composto dalle autorità competenti NIS, dal punto di contatto unico e dal CSIRT italiano, ai sensi dell'art. 9 del medesimo decreto legislativo n. 65).

Il comma 18 dispone, a sua volta, che gli eventuali adeguamenti delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici, che amministrazioni pubbliche, enti pubblici ed operatori pubblici debbano intraprendere, per ottemperare alle prescrizioni di sicurezza come definite dal decreto-legge, siano effettuati con le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.

⁵ La modifica è stata approvata in commissione con un emendamento dei Relatori corredato del parere favorevole del rappresentante Governo. Cfr. Camera dei deputati, Bollettino dei Resoconto di Giunta e Commissioni, 16 ottobre 2019, pagina 7.

Il comma 19 prevede l'autorizzazione di spesa per la copertura finanziaria relativa alla realizzazione, all'allestimento e al funzionamento del CVCN, di cui ai commi 6 e 7. A tal fine, è autorizzata la spesa di euro 3.200.000 per l'anno 2019 e di euro 2.850.000 per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023 e di euro 750.000 annui a decorrere dall'anno 2024.

Il comma 19-*bis*, aggiunto anch'esso in prima lettura, affida al Presidente del Consiglio dei ministri il coordinamento della "coerente attuazione" delle disposizioni del decreto-legge che disciplinano il perimetro di sicurezza nazionale cibernetica, anche avvalendosi del DIS che assicura gli opportuni raccordi con le autorità titolari delle attribuzioni e con i soggetti coinvolti.

La RT annessa al ddl iniziale A.C. 2100 ribadisce che con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro dieci mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, vengono disciplinati le procedure, le modalità e i termini con cui i soggetti inclusi nel perimetro, che intendono procedere all'affidamento di forniture di beni, sistemi e servizi relativi a tecnologie per l'informazione e la comunicazione (ICT) destinati ad essere impiegati sulle reti o i sistemi informativi e riguardo ai servizi informatici d'interesse, i quali ne danno comunicazione al Centro di valutazione e certificazione nazionale (CVCN) istituito presso il Ministero dello sviluppo economico, che, sulla base di una valutazione del rischio, in un'ottica di gradualità, può imporre condizioni e prove relative all'*hardware* e al *software* dei prodotti interessati. Sul punto, per le forniture da impiegare su reti, sistemi e servizi del Ministero della difesa, conferma che il predetto Ministero si avvale di un proprio centro di valutazione, in raccordo con la Presidenza del Consiglio dei ministri e con il Ministero dello sviluppo economico e che per l'attività di tale centro si provvederà nell'ambito delle risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

Conferma che le norme recano la previsione di attività di ispezione e verifica, attribuite alla competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri e del Ministero dello sviluppo economico, rispettivamente, per i soggetti pubblici e per i soggetti privati, in relazione al rispetto degli obblighi previsti dalla normativa, che possono impartire, se necessario, specifiche prescrizioni.

Tali attribuzioni di ispezione e verifica vengono riservate alle strutture specializzate dei rispettivi Dicasteri per quanto riguarda le reti, i sistemi e i servizi informatici delle Forze armate e delle Forze di polizia, nell'ambito delle risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Per quanto concerne l'osservanza, da parte dei soggetti pubblici inclusi nel perimetro, dell'obbligo di attuare le misure di sicurezza previste dalla norma con riferimento alle reti, ai sistemi e ai servizi rilevanti per le finalità indicate, la relativa disciplina verrà resa effettiva a seguito dell'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri [articolo 1, comma 3, lettera b)]. A tali oneri, la RT certifica che a decorrere dagli esercizi finanziari 2020 e 2021, si provvederà con le risorse finanziarie, umane e strumentali già previste a legislazione vigente.

Certifica poi che alle attività di elaborazione delle misure di sicurezza di cui all'articolo 1, comma 4, provvederà, nell'ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali previste a legislazione vigente, secondo gli ambiti di competenza delineati dal presente decreto, la Presidenza del Consiglio dei ministri e il Ministero dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministero della difesa, il Ministero dell'interno, il Ministero dell'economia e delle finanze e il DIS.

Sottolinea che vengono poi in rilievo i compiti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero dello sviluppo economico, nonché del Ministero dell'interno e del Ministero della difesa limitatamente alle reti, ai sistemi informativi e ai servizi informatici connessi, rispettivamente, alla funzione di prevenzione e repressione dei reati, alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica nonché alla difesa nazionale.

In particolare, per quanto concerne i compiti del Ministero dello sviluppo economico connessi al funzionamento del perimetro, ciò determinerà l'espletamento di attività di ispezione e verifica;

Poi evidenzia che il dispositivo prevede, per lo svolgimento dell'attività di accertamento delle violazioni e di irrogazione delle sanzioni amministrative previste (articolo 1, comma 12), i nuovi compiti assunti dal CVCN.

In proposito, nell'ambito dell'approvvigionamento di ICT destinate a reti, sistemi e servizi rilevanti (articolo 1, comma 6), il CVCN, ai fini della verifica delle condizioni di sicurezza e dell'assenza di vulnerabilità note, anche in relazione all'ambito di impiego, è previsto che possa imporre prescrizioni di utilizzo [articolo 1, comma 7, lettera b)], nonché condizioni e prove per i materiali di *hardware e software* [articolo 1, comma 6, lettera a)]. Gli oneri relativi allo svolgimento delle attività di prova sono a carico dei soggetti individuati quali fornitori di beni, sistemi e servizi [articolo 1, comma 6, lettera b)].

Poi, assicura che le richiamate attività di elaborazione delle misure di sicurezza, di ispezione e verifica nonché di accertamento delle violazioni e di irrogazione delle sanzioni amministrative nei confronti di privati verranno svolte dal Ministero dello sviluppo economico nell'ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali previste a legislazione vigente.

Infine, segnala che per la realizzazione, l'allestimento e il funzionamento del CVCN è autorizzata la spesa di euro 3.200.000 per l'anno 2019, di euro 2.850.000 per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023 e di euro 750.000 annui a decorrere dall'anno 2024.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto sui saldi di finanza pubblica espone i seguenti valori, in conto maggiori spese correnti, relativamente alle norme ivi previste ai commi 6 e 7.

(milioni di euro)

			SNF				Fabb.				Ind. Netto			
norma	s/e	nat.	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022
co.19	s	c	0	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75

In sede di risposte durante l'esame presso la Camera dei deputati, il Governo ha rappresentato che per la realizzazione, l'allestimento e il funzionamento del Centro di valutazione e certificazione nazionale (CVCN), nella fase di avvio lo stesso Centro necessiterà del supporto di Università e Centri di ricerca, nelle more dell'espletamento delle previste procedure concorsuali. L'operatività del CVCN, infatti, richiede, soprattutto nella fase di avvio e di consolidamento, il sostegno di attività di studio e ricerca, considerato che le attività di valutazione interesseranno una pluralità di prodotti e servizi in una vasta gamma di settori (energia, trasporti, salute, etc.). Nella fase iniziale dovranno parallelamente essere assicurati la progettazione e l'allestimento di Laboratori per l'analisi del software e dell'*hardware* dei prodotti, nonché la partecipazione a corsi di formazione tecnico-specialistica anche all'estero. Si riportano di seguito i costi ipotizzati a supporto dell'articolo 1, comma 19, del DL in esame.

Anno 2019: Totale 3,200 milioni di euro, di cui:

- 1,8: Collaborazione studi e ricerche con Università ed Enti di Ricerca per il necessario supporto alle attività di valutazione e certificazione del CVCN;
- 325.000 euro per acquisto strumentazione laboratorio sicurezza *software*
- 575.000 euro: per la realizzazione strutturale ed impiantistica necessari per qualificare l'ambiente del laboratorio di *sicurezza hardware*;
- 500.000 euro: per assicurare il continuo aggiornamento delle competenze del personale addetto ai Laboratori, anche nell'ottica di seguire l'evoluzione tecnologica.

Anni 2020 - 2023 Totale 2,850 mln euro annui di cui:

- 2,0 mln euro: Collaborazione studi e ricerche con Università ed Enti di Ricerca, per il necessario supporto alle attività di valutazione e certificazione del CVCN;
- 100.000 euro: per aggiornamento della strumentazione e implementazione funzionalità aggiuntive del laboratorio sicurezza software;
- 150.000 euro: per implementazione funzionalità aggiuntive laboratorio sicurezza hardware;
- 600.000 euro: per assicurare il continuo aggiornamento delle competenze del personale addetto ai Laboratori, anche nell'ottica di seguire l'evoluzione tecnologica.

Dall'anno 2024 totale 750.000 euro annui, di cui:

- 500.000 euro: Collaborazione per studi e ricerche con Università ed Enti di Ricerca per il necessario supporto alle attività di valutazione e certificazione del CVCN;
- 50.000 euro: per aggiornamento della strumentazione e implementazione di funzionalità aggiuntive del laboratorio sicurezza software;
- 50.000 euro: per implementazione funzionalità aggiuntive laboratorio sicurezza *hardware*;

- 150.000 euro: per assicurare il continuo aggiornamento delle competenze del personale addetto ai Laboratori, anche nell'ottica di seguire l'evoluzione tecnologica⁶.

Al riguardo, con riferimento alle attività di supervisione, controllo e ispezione, attribuite alla Presidenza del Consiglio dei ministri – che, nell'esercizio delle proprie funzioni, potrà avvalersi ai fini in esame dell'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID) (comma 16) – e, per il suo ambito di competenza, anche al Ministero della difesa (che ad oggi è già dotato di un proprio autonomo Centro di valutazione), ivi prevedendosi che le richiamate attività saranno svolte in condizioni di neutralità finanziaria, nell'ambito delle risorse già disponibili a legislazione vigente, si rammenta che l'articolo 17, comma 6-*bis* della legge di contabilità imporrebbe alla RT di fornire ogni elemento e dato che sia idoneo a confermare tale ipotesi.

Sul punto, pur prendendo atto delle rassicurazioni acquisite nel corso dell'esame in prima lettura⁷, si osserva che la neutralità di nuove norme andrebbe supportata da puntuali elementi dimostrativi, nonché da valutazioni in merito all'impatto delle nuove norme sulle risorse già previste dalla legislazione vigente.

Va infatti ribadito che per le disposizioni corredate di clausole di neutralità finanziaria, la RT deve riportare la valutazione degli effetti derivanti dalle disposizioni medesime, nonché l'illustrazione dei dati e degli elementi idonei a suffragare l'ipotesi di invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica, attraverso l'indicazione dell'entità delle risorse già esistenti nel bilancio e delle relative unità gestionali, utilizzabili per le finalità indicate dalle disposizioni medesime, anche attraverso la loro riprogrammazione.

Analoghe osservazioni si pongono in relazione agli eventuali adeguamenti alle prescrizioni di sicurezza delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici delle amministrazioni pubbliche, degli enti e degli operatori pubblici che dovranno essere effettuati con le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente (comma 18),

Posto che il comma 19 prevede un'autorizzazione di spesa per la realizzazione, l'allestimento e il funzionamento del CVCN, tenendo conto della circostanza che il

⁶ Cfr. Ministero dell'economia e delle finanze, Ufficio legislativo- economia, Nota del 2 ottobre 2019, pagine 1 e 2; Camera dei deputati, Bollettino dei Resoconti di Giunta e Commissioni, 9 ottobre 2019, pagina 69-70.

⁷ In proposito, nei chiarimenti forniti nel corso dell'esame in prima lettura, il Governo ha riferito che "per quanto concerne, invece, i compiti del Ministero dello sviluppo economico connessi alla predisposizione delle misure di sicurezza, di ispezione e verifica nonché di accertamento delle violazioni e di irrogazione delle sanzioni amministrative, si fa presente che il predetto Ministero svolge attività del tutto analoghe nell'ambito delle funzioni di Autorità NIS di cui all'articolo 7 del decreto legislativo n. 65/2018 e con riferimento alle reti e servizi di comunicazione elettronica di cui agli articoli 16-*bis* e 16-*ter* del decreto legislativo n. 259/2003. Pertanto, le richiamate attività verranno svolte a valere sulle risorse finanziarie, umane e strumentali previste a legislazione vigente. Il rimborso delle spese connesse all'attività di ispezione e di verifica dovrebbe in ogni caso essere previsto con normativa di livello successivo". Cfr. Ministero dell'economia e delle finanze, Ufficio di Gabinetto, nota del 2 ottobre 2019; Dipartimento della R.G.S., I.G.B., 9 ottobre 2019, pagina 1; Camera dei deputati, Bollettino dei Resoconti di Giunta e Commissioni, 9 ottobre 2019, pagina 70 e 73.

maggior onere della disposizione è limitato all'entità della autorizzazione di spesa, e alla luce dei dettagliati elementi informativi inerenti i criteri adottati per la quantificazione della spesa autorizzata che sono stati acquisiti nel corso dell'esame in prima lettura, non ci sono osservazioni.

Infine, sul comma 19-*bis*, andrebbero acquisiti elementi di valutazione in merito alla possibilità per la Presidenza del Consiglio dei ministri e il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS) di adempiere alle funzioni di coordinamento attribuite dalla norma in esame, nell'ambito delle sole risorse già disponibili ai sensi della legislazione vigente.

Quanto poi allo scrutinio degli effetti d'impatto sui saldi di finanza pubblica, si conviene che una componente dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 19 non viene evidenziata riepilogativo, in quanto in base all'art. 6, comma 1, lett. b), ai fini della copertura di tale componente, si provvede mediante corrispondente utilizzo dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 1, comma 95, della legge n. 145/2018, da imputare alla quota parte del fondo attribuita al Ministero dello sviluppo economico.

Articolo 2

(Personale per esigenze di funzionamento del CVCN e della Presidenza del Consiglio dei ministri)

Il comma 1 autorizza il MISE ad assumere a tempo indeterminato, con incremento della vigente dotazione organica nel limite delle unità eccedenti, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali, un contingente massimo di 77 unità di personale, di cui 67 di area terza e 10 di area seconda, nel limite di spesa di euro 3.005.000 annui a decorrere dal 2020, tenuto conto dell'esigenza di disporre di personale in possesso della professionalità necessaria per lo svolgimento delle funzioni del Centro di valutazione e certificazione nazionale (CVCN), di cui all'articolo 1, commi 6 e 7.

La RT evidenzia che per l'espletamento delle attività del CVCN, il Ministero dello sviluppo economico è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali e con incremento della dotazione organica vigente, nel limite delle unità eccedenti la stessa che residuano a seguito della totale copertura dei posti vacanti e disponibili, un contingente massimo di n. 77 unità nel limite di spesa di euro 3.005.000 annui a decorrere dall'anno 2020.

L'onere totale a regime conseguente al reclutamento del predetto contingente di personale, che trova copertura all'articolo 6, è nel dettaglio illustrato nella tabella seguente:

Oneri a carico del Ministero dello sviluppo economico

Qualifica	Fondamentale	Accessorio	Totale	Numero unità	Onere totale
Area III-F1	€ 37.993	€ 1.980,00	€ 39.973	67	€ 2.678.191
Area II-F1	€ 30.659	€ 1.980,00	€ 32.639	10	€ 326.390
Totale				77	€ 3.004.581

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto sui saldi di finanza pubblica espone i seguenti valori, in conto maggiori spese correnti.

(milioni di euro)

				SNF				Fabb.				Ind. Netto.			
norma	s/e	nat.	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	
Co 1	s	c	0	3,01	3,01	3,01	0	3,01	3,01	3,01	0	3,01	3,01	3,01	
Co 1	e	t/c	0	0	0	0	0	1,46	1,46	1,46	0	1,46	1,46	1,46	

Al riguardo, per i profili di stretta quantificazione, posto che la RT fornisce i dettagli della spesa unitaria annua prevista, per ciascuna unità, andrebbero comunque richiesti maggiori elementi in merito ai singoli fattori retributivi considerati nelle distinte componenti della retribuzione annua, ossia relativamente al trattamento economico fondamentale e di quello accessorio della stessa retribuzione unitaria⁸.

Inoltre, per i profili di computo degli effetti d'impatto sui saldi, andrebbero richiesti i prospetti di calcolo degli effetti indotti previsti, con l'indicazione delle aliquote applicate, come espressamente previsto dalla circolare n. 32/2010 del Dipartimento della R.G.S.

Il comma 2 prevede che, fino al completamento delle procedure di assunzione, il MISE, fatte salve le unità dedicate all'assolvimento delle esigenze connesse alle operazioni condotte dalle Forze armate per la difesa nazionale, può avvalersi, per le esigenze del CVCN di un contingente di personale non dirigenziale appartenente alle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, co. 2, d.lgs. 165/2001, con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche, in posizione di fuori ruolo o di comando o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti ai sensi dell'art. 17, co. 14, L. 127/1997, e dell'art. 70, co. 12, d.lgs. 165/2001, per un massimo del 40 per cento delle unità di personale da assumere in base al comma 1.

La RT descrive la norma e assicura che la disposizione recata dall'articolo 2, comma 2, non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, tenuto conto che ad essa si dà attuazione nei limiti degli ordinari stanziamenti, previsti a legislazione vigente, dei pertinenti capitoli di bilancio.

Durante l'esame in prima lettura, il Rappresentante del Governo, "con riguardo specifico alla problematica evidenziata della mancata previsione della indisponibilità di posti presso le amministrazioni di provenienza per la durata dell'incarico in caso di possibile ricorso agli istituti della mobilità interna (fuori ruolo, comando o altro analogo istituto) al fine di consentire al CVCN di svolgere le proprie funzioni nelle more dello svolgimento delle previste procedure concorsuali, si rappresenta in primo

⁸ Ad ogni modo, se non vi sono osservazioni riguardo al costo unitario annuo considerato per le n.10 unità di II area di inquadramento, corrispondendo il relativo onere in linea di massima al costo unitario annuo indicato dal Conto Annuale, il dato relativo alle n. 67 unità di III fascia appare leggermente sovrastimato rispetto al dato indicato quale onere annuo per tale inquadramento dal Conto Annuale della R.G.S. (40.000 euro complessivi annui circa anziché 38.000 euro). Cfr. Conto Annuale del personale delle PA al 2017, tavole "Ministeri" sul sito *internet* del dicastero; Ministero della pubblica amministrazione, D.P.C.M. 20 agosto 2012, tabella 12.

luogo che i posti del personale comandato sono *ipso iure* indisponibili per l'amministrazione di appartenenza. Ciò nondimeno, ove ritenuto necessario, tale indisponibilità potrebbe essere espressamente prevista".

I posti "sono da intendersi non disponibili in quanto la norma che disciplina il ricorso a tale istituto per gli impiegati civili del Stato, il Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato), espressamente prevede all'articolo 58, comma 2, che "nella qualifica iniziale del ruolo stesso è lasciato scoperto un posto per ogni impiegato collocato fuori ruolo". Pertanto si esclude che dal ricorso a tale istituto possano derivare nuovi o maggiori oneri. Infine, in relazione agli altri istituti della cd "mobilità interna alle PA" (comando, distacco), si rappresenta che le unità di personale che transitano ad altra amministrazione in virtù dei predetti istituti restano nella dotazione organica dell'Ente di provenienza, rendendo pertanto impossibile la copertura dei medesimi posti e dunque la creazione di nuovi e maggiori oneri"⁹.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, pur considerando gli elementi di chiarificazione acquisiti nel corso dell'esame in prima lettura, convenendo in merito alla circostanza per cui l'istituto del fuori ruolo di cui all'articolo 58-59 del D.P.R. n. 3/19057 determina senz'altro (diversamente dal comando e dal distacco) *ipso iure* l'indisponibilità di un numero di posti in organico presso l'amministrazione di provenienza del dipendente per l'intera durata dell'incarico (articolo 58, comma 2, del citato D.P.R.), va tuttavia evidenziato che la normativa vigente dispone che tale "neutralizzazione" operi in automatico, ma su di una posizione nel livello retributivo "iniziale" del ruolo corrispondente alla posizione lavorativa interessata dall'attivazione dell'istituto *de quo*. Ciò che, a ben vedere, non ne assicura la piena neutralizzazione dell'effetto finanziario in termini di maggiori oneri rispetto alla legislazione vigente.

Ne segue che, al fine di assicurare la piena neutralizzazione dell'effetto finanziario, correlata all'attivazione del cd. fuori ruolo, andrebbe valutata l'opportunità che tale previsione sia espressamente prevista nella norma, nel senso che si preveda l'indisponibilità, che dovrà comunque interessare un numero di posizioni di organico, nel livello iniziale della carriera corrispondente, che sia finanziariamente equivalente all'onere annuo della posizione lavorativa interessata dal collocamento fuori ruolo e per l'intera durata del medesimo.

Il comma 3 autorizza la Presidenza del Consiglio dei ministri ad assumere - a tempo indeterminato - un contingente massimo di dieci unità di personale non dirigenziale (da inquadrare nella categoria funzionale A, parametro retributivo F1) per le funzioni in materia di digitalizzazione. Le nuove assunzioni sono in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali. Pertanto si ha un corrispondente

⁹ Cfr. Ministero dell'economia e delle finanze, Ufficio legislativo - economia, Nota del 2 ottobre 2019, pagina 3; Dipartimento della R.G.S., I.G.B., 9 ottobre 2019, pagina 2; Camera dei deputati, Bollettino dei Resoconti di Giunta e Commissioni, 9 ottobre 2019, pagina 71 e 74.

incremento della dotazione organica. L'autorizzazione di spesa è nel limite di 640.000 euro annui, a decorrere dall'anno 2020.

La RT evidenzia che l'onere totale, a decorrere dal 1° gennaio 2020, conseguente al reclutamento del predetto contingente di personale, che trova copertura all'articolo 6, è pari a euro 640.000 ed è, nel dettaglio, illustrato nella tabella seguente:

Oneri a carico della Presidenza del Consiglio dei ministri

Qualifica	Fondamentale	Accessorio	Totale	Numero unità	Onere totale
Cat. A – posizione economica F1	€ 44.598	€ 19.402,00	€ 64.000	10	€ 640.000

Sottolinea che gli importi, comprensivi del trattamento accessorio e al lordo degli oneri riflessi, sono stati quantificati tenendo conto dei valori retributivi contenuti nel contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto sui saldi di finanza pubblica espone i seguenti valori, in conto maggiori spese correnti.

(milioni di euro)

			SNF				Fabb.				Ind. Netto.			
norma	s/e	nat.	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022
Co 1	>s	c	0	0,64	0,64	0,64	0	0,64	0,64	0,64	0	0,64	0,64	0,64
Co 1	>e	t/c					0	0,31	0,31	0,31	0	0,31	0,31	0,31

Al riguardo, andrebbero comunque richiesti maggiori elementi di dettaglio in merito ai singoli fattori retributivi considerati nella retribuzione annua, relativamente alle distinte componenti del trattamento economico "principale" (o fondamentale) e di quello "accessorio" indicate per la stessa retribuzione¹⁰.

Inoltre, per i profili di computo degli effetti d'impatto sui saldi, andrebbero richiesti i prospetti di calcolo degli effetti indotti previsti, con l'indicazione delle aliquote applicate, come espressamente previsto dalla circolare n. 32/2010 del Dipartimento della R.G.S.

Ad ogni modo, andrebbe confermato che il maggior onere configurato come limite massimo di spesa e considerato che lo stesso è riferito ad una platea di assunzioni da effettuare anch'esse nell'ambito del limite massimo di n. 10 unità.

Il comma 4 reca una duplice concorrente autorizzazione alla Presidenza del Consiglio, fino al completamento delle procedure per le assunzioni a tempo indeterminato sopra ricordate. Fatte salve le

¹⁰ Infatti, se non vi sono osservazioni riguardo al costo unitario annuo considerato per le n. 10 unità di II area di inquadramento, corrispondendo il relativo onere in linea di massima al costo unitario annuo indicato dal Conto Annuale, il dato relativo alle n. 10 unità di tipo A appare leggermente sovrastimato rispetto al dato indicato quale onere annuo per tale inquadramento dal Conto Annuale della R.G.S. (64.000 euro annui circa anziché 59.000 euro). Cfr. Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della R.G.S., I.G.O.P., Conto Annuale del personale delle PA al 2017, tavole "Ministeri" sul sito *internet* del dicastero; Ministero della pubblica amministrazione, D.P.C.M. 20 agosto 2012, tabella 1.

unità dedicate all'assolvimento delle esigenze connesse alle operazioni condotte dalle Forze armate per la difesa nazionale, l'autorizzazione è, più in dettaglio, ad avvalersi di: personale non dirigenziale appartenente alle pubbliche amministrazioni; esperti o consulenti. Una prima autorizzazione è ad avvalersi di personale non dirigenziale appartenente ad altre pubbliche amministrazioni. Rimane escluso il personale docente educativo ed amministrativo tecnico ausiliario delle istituzioni scolastiche. L'autorizzazione è ad avvalersi nel limite del 40 per cento delle unità previste dal comma 3 (ossia fino a quattro), di personale di altre pubbliche amministrazioni. Le unità prescelte sono collocate in posizione di fuori ruolo, di comando o di altro analogo istituto. Una seconda, concorrente autorizzazione è ad avvalersi di esperti e consulenti. Essi debbono essere in possesso di particolare e comprovata specializzazione in materia informatica.

La RT assicura che la disposizione non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, tenuto conto che ad essa si dà attuazione nei limiti degli ordinari stanziamenti, previsti a legislazione vigente, dei pertinenti capitoli di bilancio.

Per quanto concerne i compiti del Ministero dell'interno e del Ministero della difesa connessi al funzionamento del perimetro, si provvede mediante strutture specializzate già esistenti e nell'ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali previste a legislazione vigente.

Per le attività dei laboratori accreditati di cui potrà avvalersi il CVCN per la verifica delle condizioni di sicurezza e dell'assenza di vulnerabilità, eventualmente istituiti presso le amministrazioni centrali dello Stato, si provvede senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica [articolo 1, comma 7, lettera b)].

Al riguardo, si rinvia alle osservazioni formulate sul comma 2.

Il comma 5 dispone che il reclutamento del personale necessario al funzionamento del CVCN (di cui al comma 1) e allo svolgimento delle funzioni di digitalizzazione della Presidenza del Consiglio (di cui al comma 3) avviene attraverso l'espletamento di uno o più concorsi pubblici, anche in deroga a specifiche previsioni normative che dispongono: il ricorso a concorsi pubblici unici per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti pubblici non economici (ex art. 4, c. 3-quinquies e 3-sexies, del D.L. 101/2013); il ricorso alla Commissione per l'attuazione del Progetto di Riqualificazione delle Pubbliche Amministrazioni (RIPAM) per lo svolgimento delle procedure selettive delle restanti amministrazioni (ex art. 35, c. 5, del D.Lgs. 165/2001). Il comma in esame fa comunque salva la facoltà per le amministrazioni di avvalersi delle modalità semplificate e delle misure di riduzione dei tempi di accesso al pubblico impiego previste dall'articolo 3 della L. 56/2019.

La RT annessa al ddl iniziale A.C. 2100 non si sofferma sulla norma.

Al riguardo, considerato il tenore ordinamentale della norma, non ci sono osservazioni.

Articolo 3

(Disposizioni in materia di reti di telecomunicazione elettronica a banda larga con tecnologia 5G)

La norma stabilisce che i poteri speciali di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge n. 21 del 2012 del Governo sui servizi di comunicazione a banda larga basati sulla tecnologia 5G, siano esercitati previa valutazione degli elementi indicanti la presenza di fattori di vulnerabilità che potrebbero compromettere l'integrità e la sicurezza delle reti e dei dati che vi transitano, da parte del Centro Valutazione e Certificazione Nazionale e del centro di valutazione del Ministero della difesa.

Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 1, comma 6, le condizioni e le prescrizioni relative ai beni e servizi di comunicazione a banda larga 5G acquistati con contratti già autorizzati con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri in data anteriore alla data di entrata in vigore del medesimo regolamento, qualora attinenti alle reti, ai sistemi informativi e ai servizi informatici inseriti negli elenchi di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), del presente provvedimento possono essere modificate o integrate, con la procedura di cui al comma 2 del presente articolo, se, a seguito della valutazione svolta da parte dei centri di valutazione emergono elementi indicanti la presenza di fattori di vulnerabilità che potrebbero compromettere l'integrità e la sicurezza delle reti e dei dati che vi transitano, con misure aggiuntive necessarie al fine di assicurare livelli di sicurezza equivalenti a quelli previsti dal provvedimento in esame, anche prescrivendo la sostituzione di apparati o prodotti, ove indispensabile al fine di risolvere le vulnerabilità accertate.

La RT afferma che la norma ha carattere ordinamentale attinente a procedure attuative che si inserisce nell'impianto già delineato dai precedenti articoli. I compiti di cui al presente articolo sono conseguentemente svolti dalle competenti amministrazioni e strutture specializzate nell'ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali previste a legislazione vigente.

Nel corso dell'esame del provvedimento alla Camera dei deputati, il Governo ha fatto presente che la previsione di misure aggiuntive necessarie al fine di assicurare livelli di sicurezza equivalenti a quelli previsti dal provvedimento in esame non necessita di copertura, dato che la norma non ha previsto che i costi siano a carico dello Stato, né ha previsto un ristoro da parte dello stesso. Si è evidenziato, inoltre, che le modifiche e le integrazioni non sono obbligatorie ma facoltative.

Infine, per il Governo l'attività di valutazione da parte del CVNV nell'ambito della normativa sul Golden Power non dovrebbe aggiungere ulteriori oneri sul CVNV oltre a quelli già previsti, considerato che con certezza gli operatori 5G ricadranno nel perimetro di sicurezza cibernetica.

Al riguardo, alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo alla Camera dei deputati, non vi sono osservazioni da formulare.

Articolo 4-bis

(Modifiche alla disciplina dei poteri speciali nei settori di rilevanza strategica)

La disposizione apporta una serie di modifiche al decreto-legge n. 21 del 2012 concernente norme in materia di poteri speciali sugli assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonché per le attività di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni.

In particolare, si definisce una apposita procedura in materia di esercizio dei poteri speciali da parte della Presidenza del Consiglio e delle Amministrazioni coinvolte che vengono dotate di specifici strumenti istruttori. In sintesi, le principali novità apportate riguardano:

- l'allungamento dei termini per l'esercizio dei poteri speciali da parte del Governo e un arricchimento del contenuto dell'informativa resa all'esecutivo dalle imprese detentrici degli asset strategici;
- l'ampliamento dell'oggetto di alcuni poteri speciali. Con riferimento al potere di veto da parte dell'esecutivo, esso viene esteso anche all'adozione di atti o operazioni da parte delle società che detengono gli asset strategici;
- specifiche integrazioni agli obblighi di notifica finalizzati all'esercizio dei poteri speciali;
- modifiche alla disciplina dei poteri speciali in tema di tecnologie 5G, per rendere il procedimento sostanzialmente simmetrico rispetto a quello per l'esercizio dei poteri speciali nei settori della difesa e della sicurezza nazionale;
- con riferimento ai settori dei trasporti e delle comunicazioni, novelle volte a rendere la definizione di soggetto esterno all'Unione europea simmetrica a quanto disposto in tema di tecnologia 5G e a precisare i criteri per determinare se un investimento estero possa incidere sulla sicurezza o sull'ordine pubblico.

Tra l'altro, si prevede una collaborazione tra la Banca d'Italia, la CONSOB, la COVIP, l'IVASS, l'ART, l'AGCM, l'AGCOM, l'ARERA e il Gruppo di coordinamento costituito ai sensi dell'articolo 3, del DPCM 6 agosto 2014 e composto dal Segretario generale della Presidenza del Consiglio e da delegati dei Ministeri interessati. Tale collaborazione, da effettuarsi anche tramite scambio di informazioni, è finalizzata ad agevolare l'esercizio delle funzioni recate dal decreto-legge n. 21 del 2012.

Inoltre, si prevede l'istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, del punto di contatto previsto dall'articolo 11 del Regolamento (UE) n. 2019/452 relativo allo screening degli investimenti diretti esteri all'interno dell'Unione europea. Nello specifico si demanda ad un DPCM la definizione dell'organizzazione e del funzionamento del punto di contatto nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La RT, oltre a descrivere la norma, afferma che la disposizione è di natura procedurale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. La RT poi sottolinea che la previsione dell'istituzione del punto di contatto presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto la Presidenza del Consiglio dei Ministri vi provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza la creazione di nuove strutture.

Al riguardo, relativamente all'istituzione del punto di contatto presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, pur in presenza di una apposita clausola di invarianza finanziaria e in considerazione del rispetto dell'invarianza d'oneri demandata ad un successivo provvedimento di normazione secondaria (DPCM), andrebbero forniti maggiori elementi di dettaglio intesi a specificare gli oneri discendenti dall'istituzione e funzionamento del punto di contatto e le risorse previste a legislazione vigente idonee a farvi fronte.

Con riferimento poi alla collaborazione fra le autorità amministrative, anche attraverso lo scambio di informazioni, andrebbe assicurato che tale collaborazione possa avvenire nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente e senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 5

(Determinazione del Presidente del Consiglio dei ministri in caso di crisi di natura cibernetica)

La norma prevede che il Presidente del Consiglio dei ministri, in presenza di crisi di natura cibernetica possa disporre la disattivazione, totale o parziale, di uno o più apparati o prodotti impiegati nelle reti, nei sistemi per l'espletamento dei servizi interessati. Di tali misure il Presidente del Consiglio dei ministri informa, entro trenta giorni, il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica.

La RT evidenzia il carattere ordinamentale della norma che non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 6

(Copertura finanziaria)

Il comma 1 prevede che agli oneri di cui agli articoli 1, comma 19, e 2, commi 1 e 3, per complessivi euro 3.200.000 per l'anno 2019, euro 6.495.000 per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023, ed euro 4.395.000 annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede:

- a) quanto a euro 4.395.000 annui a decorrere dal 2020, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico per euro 350.000 annui a decorrere dall'anno 2020 e l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze, per euro 4.045.000 annui a decorrere dall'anno 2020;
- b) quanto a euro 3.200.000 per l'anno 2019 e a euro 2.100.000 per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023, mediante corrispondente utilizzo dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n.145, relativo all'istituzione del Fondo per il rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e lo sviluppo del Paese da imputare sulla quota parte del fondo attribuita al Ministero dello sviluppo economico.

Il comma 2 autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La RT ribadisce il contenuto della norma e precisa che la autorizzazione di spesa di cui alla lettera *b*) si riferisce alla quota parte del fondo attribuita al Ministero dello sviluppo economico e assegnata all'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze in corso di definizione.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto sui saldi di finanza pubblica espone i seguenti valori, in conto minori spese correnti, relativamente al solo dispositivo di copertura di cui alla lettera a).

(milioni di euro)

			SNF				Fabb.				Ind. Netto.			
norma	s/e	nat.	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022
TA MEF	<s	c	0	-4,05	-4,05	-4,05	0	-4,05	-4,05	-4,05	0	-4,05	-4,05	-4,05
TA MISE	<s	c	0	-0,35	-0,35	-0,35	0	-0,35	-0,35	-0,35	0	-0,35	-0,35	-0,35

Al riguardo, con riferimento alla copertura di cui alla lettera a), andrebbero solo richieste conferme in merito alle disponibilità relative alla dotazione del Fondo speciale di parte corrente relativamente al triennio in gestione 2019/2021, relativamente agli accantonamenti espressamente indicati in riduzione dalla norma.

Per quanto riguarda la copertura di cui alla lettera b), alla luce delle conferme acquisite nel corso dell'esame in prima lettura, in merito alla circostanza che il disposto utilizzo delle risorse delle risorse iscritte a valere del Fondo per il rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e lo sviluppo del Paese¹¹ non sia suscettibile di compromettere la realizzazione di interventi già programmati ai sensi della legislazione vigente¹², non ci sono osservazioni.

Ad ogni modo, posto che le risorse indicate a copertura degli oneri di cui all'articolo 1, comma 19, sono classificate in bilancio ai sensi della legislazione vigente nell'ambito delle spese per investimenti (ovvero in conto capitale), andrebbe confermata la congruità del ricorso a tali risorse a fronte di oneri che, almeno in parte, sono da associare anche alle spese di "funzionamento" (perciò di parte corrente) di un nuovo organismo amministrativo (il CNVC).

Sul punto, sul piano prettamente contabile, oltre ai profili inerenti al rischio di dequalificazione della pesa, andrebbero richieste conferme in merito alla simmetria degli effetti d'impatto sui Saldi tendenziali di spesa da correlare ai nuovi oneri, rispetto a quelli che sono da considerarsi già scontati ai sensi della legislazione vigente per il triennio 2019/2021 in relazione alle risorse a copertura, relativamente alla componente tratta dalla dotazione del Fondo investimenti amministrazioni centrali, nonché rassicurazioni in merito possibilità che a fronte di eventuali disallineamenti si potrà provvedere a compensazione a carico delle risorse già previste in bilancio a valere del Fondo per la compensazione degli effetti conseguenti all'attualizzazione dei contributi pluriennali¹³.

¹¹ Capitolo 7557 dello stato di previsione del ministero dell'economia e delle finanze.

¹² In proposito, il rappresentante del Governo ha confermato che " la dinamica di spesa connessa all'utilizzo del Fondo investimenti amministrazioni centrali è coerente con quella stimata in occasione dell'istituzione del Fondo medesimo da parte della legge di bilancio per il 2019. Relativamente alla disponibilità delle risorse, risulta che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è stata effettuata la ripartizione del Fondo e si è in attesa del decreto di assegnazione delle risorse. Il loro utilizzo non pregiudica interventi programmati a valere sulle stesse disponibilità". Cfr. Ministero dell'economia e delle finanze, Ufficio legislativo - economia, Nota del 2 ottobre 2019, pagina 4; Dipartimento della R.G.S., I.G.B., 9 ottobre 2019, pagina 3; Camera dei deputati, Bollettino dei Resoconti di Giunta e Commissioni, 9 ottobre 2019, pagina 75.

¹³ Capitolo n. 7593 dello stato di previsione del ministero dell'economia e delle finanze.

Ultimi dossier del Servizio del Bilancio

- Set 2019 [Nota di lettura n. 89](#)
A.S. 1476: "Conversione in legge del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, recante disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali"
- " [Nota di lettura n. 90](#)
Mercati strumenti finanziari (**Atto del Governo n. 102**)
- " [Nota di lettura n. 91](#)
A.S. 1493: "Conversione in legge del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, recante disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni"
- Ott 2019 [Nota di lettura n. 92](#)
Ripartizione delle risorse del fondo per il finanziamento delle missioni internazionali e della cooperazione allo sviluppo (**Atto del Governo n. 104**)
- " [Documentazione di finanza pubblica n. 8](#)
Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2019 (**Doc. LVII, n. 2-bis**)
- " [Nota di lettura n. 93](#)
Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2001, n. 208, recante regolamento per il riordino della struttura organizzativa delle articolazioni centrali e periferiche dell'Amministrazione della pubblica sicurezza (**Atto del Governo n. 117**)
- " [Nota di lettura n. 94](#)
Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 517/2014 sui gas fluorurati a effetto serra che abroga il regolamento (CE) n. 842/2006 (**Atto del Governo n. 107**)
- " [Nota breve n. 10](#)
Documento programmatico di bilancio 2020
- " [Nota di lettura n. 96](#)
Schema di D.Lgs. concernente disposizioni integrative e correttive al D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95 recante: "Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'art. 8, co. 1, lett. a), della L. 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche" (**Atto del Governo n. 119**)
- " [Nota di lettura n. 95](#)
Riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate (Atto del Governo n. 118)
- " [Nota di lettura n. 97](#)
A.S. 1547: "Conversione in legge del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, recante misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria e proroga del termine di cui all'articolo 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229"
- " [Elementi di documentazione n. 6](#)
Verso principi contabili armonizzati del settore pubblico in Europa – EPSAS/IPSAS: lo stato dell'arte